

## Fatturazione e imposta di bollo: dal 2021 nuove scadenze e altre novità

**Fatturazione e imposta di bollo**, col nuovo anno arriva un **nuovo calendario di scadenze** per i versamenti. Una panoramica delle novità introdotte dal **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020.

Il trattamento tributario ai fini dell'**imposta di bollo delle fatture** è regolato dall'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 che nell'ultima sua formulazione prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare su *"fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti..., ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*.

La nota 2 lettera a), al citato articolo precisa che la predetta imposta non è dovuta "quando la somma non supera lire 150.000", gli attuali **euro 77,47**.

Infine, è il caso di ricordare che sono **soggette** alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un **importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito **oggettivo** o **soggettivo** (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le **fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72**, per mancanza del requisito territoriale;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate alle cessioni all'esportazione** (articolo 8-bis, D.P.R. 633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e **prestazioni di servizi destinati a questi ultimi** (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le **fatture non imponibili per servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/72), ad **eccezione** delle fatture relative

a **servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci** (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;

- le operazioni **esenti** (articolo 10 D.P.R. 633/72);
- le operazioni **escluse** (articolo 15 D.P.R. 633/72);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**.

In questi casi l'**imposta di bollo** viene liquidata a mezzo **F24 con versamenti periodici a cadenza trimestrale**.

### **Fatturazione e imposta di bollo: le novità 2021 sulle scadenze da rispettare**

Le novità introdotte dal decreto del MEF del 4/12/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre scorso prevedono tra l'altro un **aggiornamento del calendario delle scadenze di pagamento del tributo** come di seguito riportato:

<b>Periodo</b>	<b>Scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo</b>
1° Trimestre	31 Maggio
2° Trimestre	30 Settembre
3° Trimestre	30 Novembre
4° Trimestre	28 Febbraio

Resta come per l'anno 2020 la facoltà di **posticipare il versamento dei primi due trimestri** entro il termine previsto del **terzo trimestre** qualora l'importo dovuto non superi i **250 euro** o meglio, più precisamente:

- se il dovuto per il primo trimestre è inferiore ai 250 euro si potrà versare entro il termine del secondo;
- qualora la somma di quanto dovuto per entrambi i **due trimestri** sia complessivamente inferiore ai 250 euro gli importi dovuti potranno essere versati nel termine del **terzo**.

### **Fatturazione e imposta di bollo: nuove scadenze e altre novità per il 2021**

Lo stesso decreto MEF al suo articolo 1 prevede la possibilità da parte dell'Agencia di **integrare autonomamente le fatture elettroniche con il bollo** qualora non sia stato previsto benché ne sia stata verificata la debenza con modalità che, come riportato, *“saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione”*.

**Altra novità introdotta dal 2021** è quella che prevede entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, entro il 20 settembre per il solo secondo trimestre, la **comunicazione in modalità telematica** da parte dell'Agencia al contribuente o all'intermediario delegato dell'**importo della imposta di bollo complessivamente dovuta** per le **fatture elettroniche** inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre, calcolata come sopra e come eventualmente integrato dal contribuente.

Sempre dal 2021 sarà introdotta una **procedura automatizzata** con la quale l'Agencia nel caso rilevasse un **ritardato** e/o l'**omesso** e/o l'**insufficiente** versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi comunicherà al contribuente sempre in via telematica l'ammontare dell'imposta, della sanzione ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento di quanto richiesto nei **30 giorni dal ricevimento della comunicazione** o dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agencia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Anche in questo caso per conoscere le **modalità telematiche** per l'invio delle comunicazioni da parte degli uffici dovremo **attendere un provvedimento** del direttore dell'Agencia delle Entrate.

Queste procedure automatizzate di liquidazione dell'imposta da parte dell'AdE introdotte dall'articolo 12-novies del DL 34/2019 dovevano entrare in funzione fin dallo scorso anno 2020 ma il Decreto Rilancio con il suo articolo 143 ne ha posticipato la decorrenza al 2021 per evitare appesantimenti degli impegni amministrativi dei contribuenti introducendo nella prima fase dell'emergenza Covid una **nuova procedura informatica** che avrebbe richiesto peraltro solleciti aggiornamenti dei software gestionali.

Non ci resta che attendere i **provvedimenti attuativi** per verificare l'effettiva funzionalità delle **novità introdotte**.

**Studio Cunzio**